

9. Proclamazione e pubblicazione dei risultati e revoca del Municipio



Ufficio cantonale di accertamento

art. 53 LEDP L'ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici del Tribunale d'appello da esso designati.

Proclamazione dei risultati

art. 48 LEDP L'ufficio cantonale di accertamento:

- procede alla pubblicazione dei risultati;
- stabilisce i candidati eletti;
- rilascia le credenziali;
- stabilisce la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti.

art. 97, 110 LEDP Fissato il numero dei seggi spettanti ad ogni singolo partito, si proclamano eletti per ogni gruppo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per la carica di Municipale o di Consigliere comunale.
In caso di parità di voti fra i candidati dello stesso gruppo, se il loro numero supera quello degli eletti spettanti al medesimo gruppo, l'ordine di elezione viene determinato per sorteggio.

Pubblicazione dei risultati

art. 49 LEDP Il Sindaco pubblica all'albo comunale i risultati il giorno successivo alla proclamazione.

La pubblicazione dei risultati comprende:

- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide, nulle, bianche e contestate con i motivi;
- il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
- il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
- il quoziente elettorale;
- il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
- la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).

Dati di panachage

In seguito ad una recente modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici devono essere pubblicati, anche nelle elezioni comunali, i **dati di panachage**.

In particolare:

- a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;
- c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

Questi dati verranno pubblicati nel sito internet del Cantone.

Diritto di opzione

art. 113 LEDP Per consentire l'esercizio del diritto d'opzione, la cancelleria comunale fissa un termine di **cinque giorni** agli eletti che occupano una carica incompatibile (elezione o nomina) con quella di nuova elezione, rispettivamente che sono stati eletti contemporaneamente sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale. La rinuncia ad una delle cariche deve essere presentata per iscritto.

Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione.

L'eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall'elenco dei subentranti. Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

art. 99 LEDP

Il candidato eletto assume la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà.

Il Municipale assume la carica firmando la dichiarazione di fedeltà davanti al Giudice di pace del Circolo, entro tre giorni dalla data della proclamazione.

Sino a quel momento restano in carica i Municipali uscenti.

Il Consigliere comunale assume la carica nel corso della seduta costitutiva, sottoscrivendo la dichiarazione di fedeltà consegnata dal segretario comunale. I membri che dovessero subentrare in corso di legislatura fanno altrettanto all'inizio della prima seduta a cui partecipano.

Obbligatorietà della carica

art. 168 LEDP

L'eletto ad una carica pubblica ha l'**obbligo di accettarla**, a meno che non vi siano ragioni di salute o altri giustificati motivi. Tale principio vale anche per i subentranti.

Distruzione del materiale di voto e conservazione degli atti (verbali, elenchi votanti, ecc.)

art. 56 LEDP

Dopo un mese dalla pubblicazione dei risultati, se non sono stati presentati ricorsi, il materiale di voto deve essere distrutto. Prima della distruzione del materiale di voto occorre accertare che esso non sia stato manomesso. Occorre inoltre tenere un verbale che certifichi l'avvenuta distruzione.

Il Comune è competente per la distruzione del materiale di voto nell'ambito delle elezioni con spoglio comunale, mentre le autorità cantonali sono competenti per l'eliminazione del materiale di voto delle elezioni con spoglio cantonale. In quest'ultimo caso, i Comuni possono eliminare il materiale di voto in loro possesso (per esempio le carte di legittimazione di voto, ecc.) dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalle autorità cantonali.

Per **materiale di voto** s'intende:

- le schede votate;
- le carte di legittimazione di voto (voto per corrispondenza);
- le schede inutilizzate (non votate);
- l'elenco votanti.

Nel caso in cui sia presentato un ricorso, il materiale di voto deve essere distrutto entro un mese dalla crescita in giudicato della decisione.

Il verbale di spoglio deve essere per contro conservato, secondo le cautele del caso e in luogo sicuro. Non essendoci disposizioni legali riguardanti **la conservazione del verbale di spoglio**, è ragionevole prevedere un periodo di archiviazione di **10 anni**.

Revoca del Municipio

Principio

art. 44a cpv. 1 Cost. TI I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio.

Termini deposito della domanda di revoca

art. 44a cpv. 2 Cost. TI La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell'ultimo anno di legislatura.

Proposta di revoca del Municipio: definizione

Per **proposta di revoca del Municipio** s'intende l'atto con il quale i proponenti domandano l'avvio della procedura di raccolta delle firme. Questo atto consiste nella comunicazione formale al Municipio dell'intenzione di raccogliere le firme.

Numero di proponenti per la proposta di revoca del Municipio

art. 58 cpv. 1 lett. a LEDP
art. 153 cpv. 2 e 3 LEDP La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell'articolo 58 cpv. 1 lettera a LEDP; essa è presentata a mano al Municipio in carica. La proposta di revoca può essere motivata. Il Municipio ha il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni oppure indire un incontro informativo.

Competenze del Municipio

Il Municipio verifica la proposta di revoca e procede alla pubblicazione all'albo comunale indicando **il numero legale e il termine per la raccolta delle firme** per domandare la revoca del Municipio. Trasmette copia della pubblicazione all'albo comunale **alla Cancelleria dello Stato** per quanto di sua competenza.

Domanda di revoca del Municipio: definizione

art. 155 LEDP Per **deposito della domanda di revoca del Municipio** s'intende l'atto della consegna della domanda con le sottoscrizioni degli elettori alla **Cancelleria dello Stato** (non alla cancelleria comunale).

Numero proponenti domanda di revoca del Municipio

art. 44a cpv. 3 Cost. TI
art. 155 cpv. 2 LEDP Per la domanda di revoca del Municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini iscritti in materia comunale nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.

La domanda di revoca deve raccogliere **l'adesione di almeno il 30% dei cittadini aventi diritto di voto**, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo comunale.

I cittadini all'estero possono comunque sottoscrivere la domanda di revoca del Municipio.

Requisiti della lista per la domanda di revoca del Municipio

art. 154 LEDP La lista per la raccolta delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il testo della domanda;
b) l'indicazione della data di pubblicazione all'albo comunale;
c) il testo dell'art. 120 LEDP.

Deposito, accertamento e pubblicazione del risultato della domanda di revoca

art. 156 cpv. 2 e 3 LEDP
art. 44a Cost. TI

La **domanda di revoca** con le adesioni è depositata a mano dai promotori alla **Cancelleria dello Stato** (non alla cancelleria comunale) **entro le ore 18.00 del giorno di scadenza**.

La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il risultato della domanda di revoca del Municipio, ne fa eseguire la pubblicazione all'albo comunale e fissa la data della votazione.

Gli art. 124 e 125 LEDP sono applicabili per analogia.

Votazione in materia di revoca del Municipio

art. 45, 46 cpv. 3 Cost. TI

La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale dell'accertamento del risultato della domanda.

Il Municipio in carica coordina e cura gli aspetti organizzativi della votazione comunale. Lo spoglio delle schede della votazione comunale avviene **a livello comunale**. L'esito della votazione è pubblicato all'albo comunale.

Data elezione del nuovo Municipio e del Sindaco

art. 157 cpv. 2 e 3 LEDP

Se la domanda di revoca del municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell'elezione e il Municipio in carica convoca l'assemblea conformemente all'articolo 19 LEDP; l'elezione ha luogo **entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione** all'albo comunale. Gli aspetti organizzativi riguardanti **l'elezione del nuovo Municipio** sono curati dalla Cancelleria dello Stato in collaborazione con il Municipio in carica. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Municipio avviene **a livello cantonale**.

art. 101 LEDP

Per l'elezione del Sindaco si applicano gli art. 101 e seguenti LEDP. L'elezione avviene la quarta domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio, con il sistema della maggioranza assoluta. Gli aspetti organizzativi riguardanti l'elezione sono curati dal Municipio in collaborazione con la Cancelleria dello Stato.

Assunzione della carica e periodo di nomina

art. 158 LEDP

Il Municipio revocato resta in funzione sino all'entrata in carica dei nuovi membri. Il Sindaco ed i Municipali rimangono in carica fino al momento in cui i nuovi eletti firmeranno la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.

Casi pratici

1. Consultazione elenco votanti

È possibile consultare pubblicamente l'elenco votanti?

L'elenco votanti non è consultabile per motivi di riservatezza, di tutela della segretezza del voto e ciò per evitare eventuali pressioni o minacce verso gli elettori.

2. Termine di ricorso contro la pubblicazione dei risultati

I ricorsi devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati.

3. Diffusione dei dati di panachage

La legge ammette la pubblicazione dei dati di panachage a livello comunale.

4. Ritiro domanda di revoca del Municipio

La legge consente il ritiro della domanda di revoca del Municipio?

La legge **non** prevede il ritiro della domanda di revoca del Municipio, contrariamente a quanto previsto per le domande di iniziativa (art. 127 cpv. 2 LEDP e 78 cpv. 3 LOC).

Per questo aspetto, la domanda di revoca del Municipio è assimilabile ad una domanda di referendum, per la quale la legge non ammette il ritiro (art. 144 cpv. 3 LEDP). A differenza della domanda d'iniziativa, la domanda di referendum e di revoca del Municipio non sono condizionate ad eventuali decisioni degli organi comunali (p.es. controprogetto). Una volta decretata la riuscita dalla domanda di revoca del Municipio, la stessa deve essere posta in votazione.

5. Elezione del nuovo Municipio: candidature

La legge non vieta la candidatura di persone che hanno rivestito già la carica di Municipale (p. es. anche facenti parte del Municipio revocato).

Allegato

1. Lettera inviata al candidato eletto per l'esercizio del diritto di opzione

1. Lettera inviata al candidato eletto per l'esercizio del diritto di opzione

Comune di ...

Signor
Indirizzo

Luogo e data

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

Signor,

a seguito della proclamazione dei risultati dello scorso 10 aprile 2016, constatiamo che lei è stato eletto sia alla carica di Municipale che di Consigliere comunale.

Conformemente all'art. 113 LEDP la invitiamo ad optare per una delle due cariche **entro 5 giorni dalla proclamazione dei risultati.**

Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al Giudice di pace equivale all'esercizio del diritto di opzione.

Distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco a.i.:

Il Segretario: